

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1997

**che modifica la decisione 97/116/CE relativa a determinate misure protettive
contro la peste suina classica in Germania**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che in diverse zone della Germania si sono manifestati vari focolai di peste suina classica;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi;

considerando che la Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che in seguito alla situazione sanitaria la Commissione ha adottato la decisione 97/116/CE, dell'11 febbraio 1997, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania ⁽⁴⁾;

considerando che l'evolversi della malattia consente di modificare i provvedimenti adottati per quanto concerne le condizioni per il movimento dei suini;

considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare

geograficamente le zone geografiche che presentano particolari rischi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 97/116/CE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 13. 2. 1997, pag. 28.

ALLEGATO I

| | |
|---|---|
| Land Meclenburgo-Pomerania occidentale: | tutti i Kreise e le Kreisfreien Städte, escluso il Kreis di Norwestmecklenburg e le Kreisfreien Städte di Schwerin e Wismar |
| Land Bassa Sassonia: | i Kreise di Lüneburg, Uelzen e Lüchow-Dannenberg |
| Land Renania settentrionale-Vestfalia: | i Kreise di Höxter, Lippe, Paderborn, Hamm Stadt, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Soest, Unna, Warendorf, Bielefeld Stadt e Gütersloh |
| Land Baviera: | i Kreise di Dachau, Freising, Fürstenfeldbrück, München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a. d. Ilm e Aichach-Friedberg |
| Land Brandeburgo: | i Kreise di Prignitz e Ostprignitz-Ruppin |
| Land Sachsen-Anhalt: | il Kreis di Altmark-Salzwedel |

ALLEGATO II

Tutti i Kreise colpiti dalla malattia, ossia in cui sono stati constatati focolai o in cui sono state istituite zone di protezione o di sorveglianza:

| | |
|------------------------------------|--|
| Meclenburgo-Pomerania occidentale: | tutti i Kreise e le Kreisfreien Städte, esclusi i Kreise di Ludwigslust e Nordwestmecklenburg e le Kreisfreien Städte di Schwerin e Wismar |
| Bassa Sassonia: | i Kreise di Lüchow-Dannenberg, Lüneburg (escluso Amt Neuhaus) e Uelzen |
| Renania settentrionale-Vestfalia: | i Kreise di Gütersloh, Lippe-Detmold, Paderborn, Soest e la Kreisfreie Stadt Bielefeld |
| Sachsen-Anhalt: | il Kreis di Altmark-Salzwedel |
| Baviera: | i Kreise di Dachau e Fürstenfeldbrück |
